

Aggiornamento normativo

n. 505 / 2023

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione ed emittenti quotati

I. Normativa italiana

- ✓ **Registro titolari effettivi:** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di attestazione dell'operatività del registro dei titolari effettivi

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **EMIR:** in consultazione la revisione delle commissioni addebitate alle CCP di paesi terzi TIER 1

II. Normativa italiana

- ✓ **BRRD:** pubblicata la Nota di attuazione degli Orientamenti in materia di possibilità di risoluzione
- ✓ **EUROTLX:** pubblicato un avviso in merito alla RFQ

Imprese di assicurazione

I. Normativa italiana

- ✓ **Sospensione temporanea delle minusvalenze:** in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento di modifica al Regolamento IVASS n. 52 del 2022

Normativa italiana

- ✓ REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DI ATTESTAZIONE DELL'OPERATIVITÀ DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

In data 9 ottobre 2023, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il [Decreto del Ministero delle imprese e del made in italy del 29 settembre 2023](#) di attestazione dell'operatività del Registro dei titolari effettivi (Decreto).

Il Decreto, emesso in conformità all'articolo 3, comma 6, del Decreto interministeriale del 11 marzo 2022 n. 55, rappresenta l'ultima fase cruciale per avviare il sistema di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e delle informazioni ad esso correlate.

Le società di capitali, gli enti con personalità giuridica e i trust hanno fino al 6 dicembre 2023 per comunicare al Registro dei titolari effettivi le informazioni sulla loro effettiva titolarità.

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari**Normativa europea**✓ EMIR: IN CONSULTAZIONE LA REVISIONE DELLE COMMISSIONI ADDEBITATE ALLE CCP DI PAESI TERZI TIER 1

In data 10 ottobre 2023 l'ESMA ha posto in [consultazione](#) la bozza del proprio Technical Advice sulla revisione del Regolamento delegato UE 2020/1302 relativo alle commissioni addebitate alle controparti centrali (CCP) stabilite nei paesi terzi rientranti nella categoria "Tier 1" (TC-CCP Tier 1).

In particolare, la consultazione verte sulla modifica delle previsioni applicabili alle TC-CCP Tier 1 in tema di:

- ripartizione delle commissioni annuali tra tutte le CCP Tier 1 riconosciute attraverso un fattore di ponderazione che dipende dal loro fatturato globale;
- commissioni minime e massime. Al riguardo, si propone l'introduzione di una commissione annuale minima di base pari a 50.000 euro ed una commissione annuale massima di 250.000 euro;
- commissioni di "default" per le CCP che non presentano dati annuali di fatturato certificati.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 10 novembre 2023.

Normativa italiana✓ BRRD: PUBBLICATA LA NOTA DI ATTUAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI POSSIBILITÀ DI RISOLUZIONE

In data 13 ottobre 2023, Banca d'Italia ha pubblicato la [Nota n. 36](#) con cui ha attuato gli Orientamenti che modificano gli Orientamenti EBA/GL/2022/01 destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione ai sensi degli artt. 15 e 16 della Direttiva 2014/59/UE ("BRRD") al fine di introdurre una nuova sezione relativa ai test sulla possibilità di risoluzione (EBA/GL/2023/05).

In particolare, gli Orientamenti si applicano alle banche (significative e meno significative) e alle SIM di cui all'art. 55-bis del D. Lgs. 58/1998 che sono soggette alla valutazione delle possibilità di risoluzione in conformità degli artt. 15 e 16 della BRRD.

In aggiunta, la Nota precisa che:

- gli Orientamenti non si applicano agli enti il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidati in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile;
- nel caso degli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli artt. 111 e 112 della BRRD, gli

Orientamenti si applicano al livello di ciascun gruppo di risoluzione e, se del caso, anche a livello individuale.

- la sezione 4.6 e la sezione 4.7 si applicano anche al livello delle filiazioni transfrontaliere che non sono entità soggette a risoluzione, qualora il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'art. 45 *septies* della BRRD superi l'importo sufficiente per garantire che le perdite siano assorbite in conformità all'art. 45 quater (2) (a) primo comma, di tale direttiva.

Gli Orientamenti saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2024. Qualora vi sia un cambio di strategia, in particolare un passaggio dalla liquidazione alla risoluzione, gli Orientamenti si applicano entro tre anni dalla data di approvazione del piano di risoluzione con la nuova strategia di risoluzione, ad eccezione della sezione 4.6 che si applica entro un anno da tale data.

✓ **EUROTLX: PUBBLICATO UN AVVISO IN MERITO ALLA RFQ**

In data 11 ottobre 2023, è stato pubblicato l'[avviso n.38456](#) (Avviso) relativo alle *request for quote* (RFQ) per il Mercato EuroTLX, segmento Equity.

Con l'Avviso, Borsa Italiana comunica che fino a successiva indicazione non sarà consentita la conclusione dei contratti in esecuzione delle RFQ, previsti dall'articolo 4.6 del regolamento del mercato EuroTLX eseguiti avvalendosi della deroga prevista dall'art. 4 (1) (b) del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR).

Imprese di assicurazione

Normativa italiana

- ✓ SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE: IN GAZZETTA UFFICIALE IL PROVVEDIMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 2022

In data 14 ottobre 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Provvedimento IVASS n. 138 del 25 settembre 2023](#) recante modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 “*concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73*”.

In particolare, le modifiche sono volte ad adeguare la disciplina vigente in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 14 settembre 2023. Nello specifico, il Provvedimento dispone che, nel calcolo della riserva indisponibile, riferita al bilancio di esercizio e alla relazione semestrale, l'impresa non debba tenere conto anche dell'effetto delle svalutazioni dei titoli sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

Il Provvedimento è entrato in vigore il 15 ottobre 2023.